

PARTE PRIMA

**LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2012, n. 9.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Umbria.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Bollettino Ufficiale della Regione Umbria)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, di seguito denominato BUR Umbria è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti per i quali è disposta la pubblicazione, salvo altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il BUR Umbria è redatto in forma digitale, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

Art. 2

(Articolazione e pubblicazione del BUR Umbria)

1. Il BUR Umbria è suddiviso in:

- a) serie generale, pubblicata con periodicità settimanale il mercoledì;
- b) serie avvisi e concorsi, pubblicata con periodicità settimanale il martedì;
- c) serie informazione e comunicazione, pubblicata ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali. Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).

2. Nel caso in cui la data di pubblicazione coincida con un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

3. Possono essere pubblicate edizioni straordinarie delle serie di cui al comma 1, lettere a) e b) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

4. In caso di particolari esigenze può essere prevista la pubblicazione di supplementi del BUR Umbria al fine di agevolare la consultazione dello stesso.

Art. 3

(Atti soggetti a pubblicazione)

1. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie generale:
 - a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni anche ai fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
 - b) le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) i testi unici;
 - d) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
 - e) il Regolamento interno del Consiglio regionale;
 - f) le deliberazioni del Consiglio regionale;
 - g) le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta regionale;
 - h) le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto o provvedimento della Regione per il quale è disposta la pubblicazione;
 - i) gli atti di altre amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti;
 - l) la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali;
 - m) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;
 - n) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali.

2. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie avvisi e concorsi, gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti.

3. Sono pubblicati nel BUR Umbria, serie informazione e comunicazione, l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

4. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti.

Art. 4

(Testi coordinati)

1. Qualora una legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una norma, si provvede alla pubblicazione nel BUR Umbria, in calce al provvedimento modificativo, della intera norma nel testo risultante dalle modificazioni, le quali sono evidenziate con caratteri particolari.

2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni, disposte nelle forme indicate nel comma 1, è pubblicato nel BUR Umbria il testo coordinato dell'atto, nel quale le modificazioni sono evidenziate con caratteri particolari.

3. La pubblicazione dei testi coordinati di leggi e regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) ha solo carattere informativo.

4. La redazione dei testi di cui ai commi 1 e 2 è curata dalla competente struttura della Giunta regionale, con la collaborazione delle strutture direttamente interessate.

Art. 5

(Pubblicazione degli atti)

1. La pubblicazione degli atti nel BUR Umbria è effettuata a seguito di richiesta rivolta alla struttura organizzativa di cui all'articolo 8, comma 1, da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto di principi sulla tutela dei dati personali.

2. Il costo della pubblicazione di atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri enti o amministrazioni, per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ovvero obbligatoria per previsioni di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'ente o l'amministrazione interessata. In tutti gli altri casi le spese sono a carico del soggetto richiedente.

3. Le tariffe d'inserzione e le procedure per la pubblicazione degli atti sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

Art. 6

(Termini per la pubblicazione)

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro dieci giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della struttura regionale di cui all'articolo 8, comma 1, salvo ogni diverso termine stabilito da leggi o regolamenti.

Art. 7

(Validità degli atti pubblicati)

1. I testi degli atti pubblicati nel BUR Umbria si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.

2. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto all'originale o alla copia conforme trasmessa ovvero contenga errori materiali, la struttura regionale di cui all'articolo 8, comma 1 provvede alla correzione mediante pubblicazione di un comunicato che indica la parte errata e la sua esatta formulazione o, se del caso, mediante la ripubblicazione dell'intero testo.

Art. 8

(Struttura organizzativa)

1. La pubblicazione del BUR Umbria è curata dalla struttura della Giunta regionale cui competono la redazione, la gestione e la pubblicazione dello stesso.

2. Il BUR Umbria ha un Direttore responsabile nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali.

3. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del BUR Umbria sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

Art. 9

(Consultazione e conservazione dei documenti informatici originali)

1. Il BUR Umbria è disponibile dal giorno della pubblicazione nel sito istituzionale della Regione e la sua consultazione è libera e gratuita.

2. La consultazione del BUR Umbria è, altresì, garantita presso la struttura regionale di cui all'articolo 8, comma 1. Il rilascio di copia a stampa, su richiesta degli interessati, è soggetta al rimborso del costo di

riproduzione nella misura stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Le pubblicazioni del BUR Umbria, in formato elettronico, firmate digitalmente, sono conservate per un periodo illimitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 10

(Raccolte)

1. Tutte le pubblicazioni annuali del BUR Umbria sono raccolte in un supporto multimediale.

2. La raccolta telematica "Leggi e regolamenti" è pubblicata con periodicità annuale nel sito istituzionale della Regione.

3. Il BUR Umbria è corredato da un indice annuale numerico, cronologico e alfabetico per materia.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. L'onere per l'attuazione della presente legge è imputato all'Unità previsionale di base 02.1.012 del bilancio regionale (cap. 601).

2. L'ammontare dell'onere di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

Art. 12

(Abrogazione)

1. La legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39 (Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione) è abrogata.

Art. 13

(Norma finale)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, ancorchè abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 26 giugno 2012

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione n. 220 del 27 febbraio 2012, atto consiliare n. 801 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", il 19 marzo 2012;

— esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 23 maggio 2012, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Barberini per la maggioranza e dal consigliere Monni per la minoranza (Atto n. 801/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2012, deliberazione n. 156.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c):

— Il testo dell'art. 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14, recante "Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), è il seguente:

«Art. 67

Informazione e pubblicità.

1. La Regione, in attuazione dell'art. 21 dello Statuto, anche al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione ed alla comunicazione, assicura la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.

2. La Regione assicura l'informazione su tutte le proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione, mediante la pubblicazione del loro oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte V e nei canali informatici del Consiglio regionale.

3. Chiunque ha diritto di prendere visione delle proposte e di richiederne copia cartacea integrale.

4. La parte V del Bollettino Ufficiale viene inviata gratuitamente agli enti pubblici, ai sindacati, alle associazioni e ad ogni altra formazione sociale, che ne facciano richiesta.

5. L'informazione al pubblico si realizza anche attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico e con ogni altro adeguato strumento di comunicazione ritenuto utile dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su richiesta dalla commissione consiliare competente e della Giunta regionale.»

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a):

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo dell'art. 123, come sostituito ed integrato dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299) e 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), è il seguente:

«123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.»

Nota all'art. 11, comma 2:

— Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.»

Nota all'art. 12:

— La legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, recante "Disciplina della pubblicazione degli atti regionali, del Bollettino Ufficiale e delle altre pubblicazioni della Regione", è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2000, n. 67, E.S..

Nota all'art. 13, comma 2:

— Per la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, si veda la nota all'art. 12.

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012, n. 10.

Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppo Umbria S.p.A.).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge: